INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 5

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessita' per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto. Per le finalita' del comma 1, e' autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il medesimo anno. Le restanti disponibilita' in conto residui del medesimo capitolo 2064 vengono parimenti versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1994, non più in vigore dal 21 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-settore-portuale-e-marittimo-696-1994/art-5-assistenza-alle-popolazioni-del-ruanda/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it